

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 MAR. 2005

ADDI 25 MAR. 2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
CIOCCHETTI	Luciano	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
OMISSIS

ASSENTI: SIMEONI - AUGELLO - CIOCCHETTI - IANNARILLI -
ROBILOTTA - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N. - 361 -


OGGETTO:

Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma, ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, denominato: Confine di Civitavecchia - Patto Territoriale degli Etruschi: Ditta Coop. Campeggiatori Pineta La Frasca: Progetto per il recupero della pineta "La Frasca e per il completamento, la ristrutturazione, il miglioramento ed ammodernamento del Campeggio La Frasca in variante al PRG.



361 25 MAR. 2005 6

Oggetto: Autorizzazione al Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma, ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, denominato: Comune di Civitavecchia – Patto Territoriale degli Etruschi: Ditta Coop. Campeggiatori Pineta La Frasca: Progetto per il recupero della pineta "La Frasca e per il completamento, la ristrutturazione, il miglioramento ed ammodernamento del Campeggio La Frasca in variante al PRG.



Su proposta del Presidente

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO

Che la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali".

Che ai sensi del medesimo comma, lett. a), tale accordo può essere promosso da soggetti pubblici o privati.

Che il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali.

Che il Protocollo d'intesa del Patto Territoriale degli Etruschi, siglato in data 09.04.1999, prevede l'impegno da parte della Regione Lazio ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché gli eventuali Accordi di Programma;

Che in data 19.10.1998 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.250 il Comune di Civitavecchia ha approvato l'elenco definitivo degli interventi imprenditoriali inseriti nel patto, in variante al vigente P.R.G. compreso l'intervento in oggetto;

Che a seguito di pubblicazione sono pervenute n. 8 osservazioni che, peraltro, non riguardano il progetto in epigrafe;

Che in data 23.08.99 con Deliberazione n. 123 il Consiglio Comunale si è espresso sulle osservazioni, accogliendole;

Che in data 08.02.2000 con Deliberazione di Giunta Municipale n. 55 si è preso atto a seguito dell'accoglimento di quanto sopra, dell'adeguamento grafico dei progetti osservati.

Che la ditta **Coop. Campeggiatori Pineta La Frasca** ha predisposto il progetto dell'intervento;

Che l'area interessata, identificata in catasto al foglio 1 con le particella 61, di superficie complessiva mq 162.793, come si evince dalla relazione tecnica parte integrante del progetto a firma dell'Arch Giovanni Zani, aggiornata al 04.11.03;

Che l'area è destinata nel vigente P.R.G. del Comune di Civitavecchia, a zona A Agricola di PRG e che pertanto occorre variare la destinazione urbanistica a zona Campeggi, con ristrutturazione del campeggio esistente;

Che il Comune di Civitavecchia con nota prot. 11730 dell'11.05.00, ha chiesto alla Regione Lazio la convocazione di apposita Conferenza di servizi finalizzata all'Accordo di programma per l'intervento in oggetto.

1 21

361 25 MAR. 2005 9

Che, aderendo a tale richiesta, il Presidente della Regione Lazio, con nota prot. 189251 del 20.11.00 ha convocato la conferenza di servizi, nel corso della quale sono stati sottoposti ad approfondito esame la documentazione e gli elaborati presentati.

Che la conferenza di servizi medesima, verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma, si è conclusa positivamente il 21.11.2003 con la prescrizione di acquisire gli elaborati progettuali modificati e assentiti dalla Direzione Regionale Urbanistica.

Che il verbale conclusivo della Conferenza è stato trasmesso agli Enti interessati con prot. n. 18551 del 12.02.04;

Che nei termini di legge non è pervenuto alcun motivato dissenso da parte degli enti che, regolarmente convocati, non sono intervenuti alla Conferenza di Servizi.

Che, in conformità alle determinazioni conclusive della conferenza di servizi, l'Amministrazione Comunale di Civitavecchia ha presentato quanto richiesto alla Dir.reg.le Urbanistica che, dopo le opportune verifiche, ha trasmesso gli atti visti con nota prot. 101846 del 14.12.04;

Che in data 17.02.2005 via fax, il proponente ha trasmesso la determinazione di esclusione dalle procedure di VIA resa con nota prot. 184774/2A/04 del 25.11.2004 dalla Dir.reg.le Ambiente e Protezione civile.

VISTI

Il progetto costituito dai seguenti elaborati approvati parte con DGM n. 55 del 08.02.2000, ed in parte acquisiti nel corso della conferenza di servizi, a seguito di prescrizioni:

- Tav. A Relazione e norme tecniche
- Tav. B Inquadramento Generale nel P.R.G.
- Tav. C Inquadramento Generale programmatico su C.T.R.
- Tav. D Inquadramento Generale su P.T.P.
- Tav. E Inquadramento su base catastale
- Tav. F Elaborati di dettaglio 1 "La Frasca"
- Tav. 1 Stato di fatto (Aggiornamento 04.11.2003)
- Tav. 2 Rilievo della vegetazione (Aggiornamento 04.11.2003)
- Tav. 3 Planimetria di progetto (Aggiornamento 04.11.2003)
- Tav. 4 Viabilità pedonali e recinzioni (Aggiornamento 04.11.2003)
- Tav. 5 Strutture per il pernottamento (Aggiornamento 04.11.2003)
- Tav. 6 Strutture per attività di supporto al campeggio (Aggiornamento 04.11.2003)
- Tav. 7 Impianti sportivi (Aggiornamento 04.11.2003)



PRESO ATTO

Il verbale delle sedute del 12.12.00, 21.03.01, 19.02.02 e 21.11.03 della conferenza di servizi;

Dei pareri, attestazioni, nulla osta di seguito elencati:

- Del parere di massima favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologica dell'Etruria Meridionale, reso con nota prot. 3571 del 15.12.2000 e confermato nella Conferenza di Servizi del 19.02.2002;

361 25 MAR. 2005

9

- Del parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza BB.AA per il Lazio reso nella Conferenza di servizi il 21.03.01;
- Del parere favorevole del Dipartimento 13-Urbanistica e Casa, reso in Conferenza di Servizi del 19.02.02 , confermato con nota prot. 119994 del 16.07.04;
- Del parere favorevole con prescrizioni del Dip. Ambiente e Protezione Civile - Area 4A Conservazione e qualità dell'ambiente reso con nota prot.1005350fasc.2531/1 del 13.10.2000 e confermato, in quanto non sono intervenute modificazioni al progetto urbanistico, ma solo modifiche relative alla qualità dei materiali da utilizzare ed ai tipi fondazionali, con nota prot. D2/177389 fasc. 2531 del 20.11.2003;
- Del Nulla Osta del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale Area 11F Usi Civici reso in Conferenza di Servizi del 12.12.00;
- Del parere di massima favorevole della ASL RM/F, reso con nota prot. 853 dell'08.03.01, confermato in conferenza di servizi il 19.02.02;
- Del parere favorevole con prescrizioni della Dir. Reg.le Ambiente e Protezione Civile - Area VIA, reso con prot. 184774/2A/04 del 25.10.04;
- Del parere favorevole dell'Autorità dei Bacini regionali del Lazio reso con prot. n. 85/77 del 19.02.2002;
- Del parere favorevole dell'Amministrazione Comunale reso in Conferenza di Servizi il 21.11.03;

CONSIDERATO

Che pertanto nulla osta alla conclusione dell'Accordo di Programma, con il quale fra l'altro si approverà la variante alla destinazione urbanistica delle sole aree interessate dalla realizzazione dell'intervento da zona agricola a zona Campeggi,

VISTI

L'allegato schema di Accordo di Programma.
Il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

RITENUTO


Di aderire all'Accordo di Programma medesimo.

Atteso che è stata esperita la procedura di concertazione con le parti sociali

DELIBERA

Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere l'Accordo di Programma, ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, denominato: **Comune di Civitavecchia - Patto Territoriale degli Etruschi:Ditta Coop. Campeggiatori Pineta La Frasca - Progetto per il recupero della pineta "La Frasca e per il completamento, la ristrutturazione, il miglioramento ed ammodernamento del Campeggio La Frasca in variante al PRG.**


29 MAR. 2005



IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORAGE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



REGIONE LAZIO



ACCORDO DI PROGRAMMA

Ex art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, relativamente all'intervento **Comune di Civitavecchia - Patto Territoriale degli Etruschi: Ditta Coop. Campeggiatori Pineta La Frasca - Progetto per il recupero della pineta "La Frasca e per il completamento, la ristrutturazione, il miglioramento ed ammodernamento del Campeggio La Frasca in variante al PRG.**

PREMESSO

Che la L. 23.12.1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali".

Che ai sensi del medesimo comma, lett. a), tale accordo può essere promosso da soggetti pubblici o privati.

Che il comma 204 della stessa L. 662/96 consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ex art. 27 della L. 8.6.1990 n. 142, ora art. 34 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali.

Che il Protocollo d'intesa del Patto Territoriale degli Etruschi, siglato in data 09.04.1999, prevede l'impegno da parte della Regione Lazio ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché gli eventuali Accordi di Programma;

Che in data 19.10.1998 con Deliberazione di Consiglio Comunale n.250 il Comune di Civitavecchia ha approvato l'elenco definitivo degli interventi imprenditoriali inseriti nel patto, in variante al vigente P.R.G. compreso l'intervento in oggetto;

Che a seguito di pubblicazione sono pervenute n. 8 osservazioni che, peraltro, non riguardano il progetto in epigrafe;

Che in data 23.08.99 con Deliberazione n. 123 il Consiglio Comunale si è espresso sulle osservazioni, accogliendole;

Che in data 08.02.2000 con Deliberazione di Giunta Municipale n. 55 si è preso atto a seguito dell'accoglimento di quanto sopra, dell'adeguamento grafico dei progetti osservati.

Che la ditta **Coop. Campeggiatori Pineta La Frasca** ha predisposto il progetto dell'intervento;

Che l'area interessata, identificata in catasto al foglio 1 con le particella 61, di superficie complessiva mq 162.793, come si evince dalla relazione tecnica parte integrante del progetto a firma dell'Arch Giovanni Zani, aggiornata al 04.11.03;

Che l'area è destinata nel vigente P.R.G. del Comune di Civitavecchia, a zona A Agricola di PRG e che pertanto occorre variare la destinazione urbanistica a zona Campeggi, con ristrutturazione del campeggio esistente;

Che il Comune di Civitavecchia con nota prot. 11730 dell'11.05.00, ha chiesto alla Regione Lazio la convocazione di apposita Conferenza di servizi finalizzata all'Accordo di programma per l'intervento in oggetto.

Che, aderendo a tale richiesta, il Presidente della Regione Lazio, con nota prot. 189251 del 20.11.00 ha convocato la conferenza di servizi, nel corso della quale sono stati sottoposti ad approfondito esame la documentazione e gli elaborati presentati.

Che la conferenza di servizi medesima, verificata la possibilità di concludere l'Accordo di Programma, si è conclusa positivamente il 21.11.2003 con la prescrizione di acquisire gli elaborati progettuali modificati e assentiti dalla Direzione Regionale Urbanistica.

Che il verbale conclusivo della Conferenza è stato trasmesso agli Enti interessati con prot. n. 18551 del 12.02.04;

Che nei termini di legge non è pervenuto alcun motivato dissenso da parte degli enti che, regolarmente convocati, non sono intervenuti alla Conferenza di Servizi.

Che, in conformità alle determinazioni conclusive della conferenza di servizi, l'Amministrazione Comunale di Civitavecchia ha presentato quanto richiesto alla Dir.reg.le Urbanistica che, dopo le opportune verifiche, ha trasmesso gli atti visti con nota prot. 101846 del 14.12.04;

Che in data 17.02.2005 via fax, il proponente ha trasmesso la determinazione di esclusione dalle procedure di VIA resa con nota prot. 184774/2A/04 del 25.11.2004 dalla Dir.reg.le Ambiente e Protezione civile.

PRESO ATTO

Il verbale delle sedute del 12.12.00, 21.03.01, 19.02.02 e 21.11.03 della conferenza di servizi;

Dei pareri, attestazioni, nulla osta di seguito elencati:

- Del parere di massima favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Archeologica dell'Etruria Meridionale, reso con nota prot.3571 del 15.12.2000 e confermato nella Conferenza di Servizi del 19.02.2002;
- Del parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza BB.AA per il Lazio reso nella Conferenza di servizi il 21.03.01;
- Del parere favorevole del Dipartimento 13-Urbanistica e Casa, reso in Conferenza di Servizi del 19.02.02, confermato con nota prot. 119994 del 16.07.04;
- Del parere favorevole con prescrizioni del Dip. Ambiente e Protezione Civile - Area 4A Conservazione e qualità dell'ambiente reso con nota prot.1005350fasc.2531/1 del 13.10.2000 e confermato, in quanto non sono intervenute modificazioni al progetto urbanistico, ma solo modifiche relative alla qualità dei materiali da utilizzare ed ai tipi fondazionali, con nota prot. D2/177389 fasc. 2531 del 20.11.2003;
- Del Nulla Osta del Dipartimento Sviluppo Agricolo e Mondo Rurale Area 11F Usi Civici reso in Conferenza di Servizi del 12.12.00;
- Del parere di massima favorevole della ASL RM/F, reso con nota prot. 853 dell'08.03.01, confermato in conferenza di servizi il 19.02.02;

- Del parere favorevole con prescrizioni della Dir. Reg.le Ambiente e Protezione Civile -- Area VIA, reso con prot. 184774/2A/04 del 25.10.04;
- Del parere favorevole dell'Autorità dei Bacini regionali del Lazio reso con prot. n. 85/77 del 19.02.2002;
- Del parere favorevole dell'Amministrazione Comunale reso in Conferenza di Servizi il 21.11.03;

CONSIDERATO

Che la Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. del ha aderito ai contenuti dell'Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 autorizzando il Presidente a sottoscrivere il medesimo e che, pertanto, nulla osta alla conclusione dell'Accordo di Programma

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio rappresentata dal Presidente p.t Francesco Storace ed il Comune di Civitavecchia rappresentato dal Sindaco p.t . Alessio De Sio, convengono quanto segue:

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267, è approvato l'intervento in oggetto quale risulta dal progetto definitivo, parte integrante del presente atto, che si compone dei seguenti elaborati, approvati in sede di conferenza di servizi:

- Tav. A Relazione e norme tecniche
- Tav. B Inquadramento Generale nel P.R.G.
- Tav. C Inquadramento Generale programmatico su C.T.R.
- Tav. D Inquadramento Generale su P.T.P.
- Tav. E Inquadramento su base catastale
- Tav. F Elaborati di dettaglio 1 "La Frasca"
- Tav. 1 Stato di fatto (Aggiornamento 04.11.2003)
- Tav. 2 Rilievo della vegetazione (Aggiornamento 04.11.2003)
- Tav. 3 Planimetria di progetto (Aggiornamento 04.11.2003)
- Tav. 4 Viabilità pedonali e recinzioni (Aggiornamento 04.11.2003)
- Tav. 5 Strutture per il pernottamento(Aggiornamento 04.11.2003)
- Tav. 6 Strutture per attività di supporto al campeggio (Aggiornamento 04.11.2003)
- Tav. 7 Impianti sportivi (Aggiornamento 04.11.2003)

Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 3.

ART. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 è approvata la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Civitavecchia da zona A agricola a zona "Campeggi" con ristrutturazione del campeggio esistente;

ART. 3

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni e/o condizioni dettate dagli Enti competenti:

6/11

Soprintendenza Archeologica Etruria Meridionale

Tutti i nuovi interventi, seppure a carattere precario, cioè piazzole, bungalows, impianti igienico sanitari, potranno essere realizzati dietro verifica dello stato dei luoghi dal punto di vista archeologico, ovvero a seguito di sondaggi preliminari;

Eventuali intercettazioni di preesistenze antiche comporteranno richieste di variante al progetto qualora si renda necessaria la musealizzazione e la fruizione "a vista";

Soprintendenza BB.AA. per il Lazio:

Gli interventi dovranno essere realizzati in modo precario e per i progetti esecutivi dovrà essere acquisita la autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 490/99 e s.m.i..

Regione Lazio - Dir. Reg.le Ambiente e Protezione civile - Servizio Geologico

Siano rispettate tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nello studio geologico allegato al progetto a firma del Dott. Geol. D. Tinti;

Le fondazioni, delle opere d'arte dovranno raggiungere i livelli più compatti e quindi essere necessariamente attestate su un unico tipo litologico, evitando le linee di contatto tra le diverse formazioni litologiche, asportandola oltre superficiale di depositi eluviali e colluviali;

Siano realizzate a fronte degli scavi dei rilevati adeguate opere di contenimento;

Il materiale terroso o lapideo asportato in fase di scavo, dovrà essere sistemato sul posto, mentre quello esuberante dovrà essere trasportato in discarica autorizzata;

Siano adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare potenziali fenomeni di inquinamento delle falde, in relazione agli scarichi presenti nel territorio, mediante indagini geologiche preventive, per valutare le caratteristiche di vulnerabilità delle falde;

La realizzazione delle opere potrà avvenire solo a condizione che non sia turbato nel modo più assoluto l'equilibrio esistente dei terreni e l'assetto idrogeologico;

Tutti i nuovi manufatti previsti, dovranno essere realizzati ad una opportuna distanza di sicurezza dai due fossi,

Siano eseguite idonee opere di drenaggio delle acque meteoriche, per evitare che esse scorrano selvaggiamente verso i fossi e i canali, al fine di evitare fenomeni di erosione e alluvionamento;

Lungo i fossi e i canali presenti dovranno essere eseguiti i necessari periodici interventi di manutenzione e pulizia del fondo e delle sponde per favorire un regolare flusso delle acque verso il mare;

Siano rispettate le linee di deflusso superficiale delle acque, prevedendo la riattivazione delle stesse in caso d'intercettazione nel corso dei lavori, evitando in maniera assoluta ogni intervento di tombamento e riduzione dell'alveo; dovranno essere altresì drenate e regolamentate eventuali venute d'acqua messe a giorno dai lavori;

Nella realizzazione dell'intervento non venga alterata o danneggiata la vegetazione arborea costituita da Pinus Pinea né quella arbustiva rappresentata dalle specie tipiche a clorofille mediterranee;

Per la sistemazione delle aree a verde, siano utilizzate le specie arboree ed arbustive tipiche dell'area fitoclimatica;

L'eventuale diradamento della pineta (proposto nel progetto) sia realizzato a seguito di specifico progetto e dopo aver verificato le prescrizioni del piano di coltivazione della pineta medesima;

Ogni intervento dovrà essere eseguito in conformità con le indicazioni delle circolari dell'Assessorato LL.PP. della Regione Lazio n. 3317 del 29.10.80, n. 2950 dell'11.09.82 e n. 769 del 23.11.82;

La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti;

Regione Lazio - Dir. Reg.le Ambiente e Protezione civile - Area VIA

Dato il particolare inserimento ambientale e naturalistico dell'intervento, si dovrà provvedere a realizzare una progettazione unitaria relativa alla tipologia e ai materiali usati nonché alla vegetazione

7
AK

autoctona ed importata, in maniera da connotare e qualificare l'insediamento, salvaguardando sempre la sicurezza per i fruitori;

Le opere esistenti dovranno uniformarsi con gli interventi progettati;

Si dovrà assicurare la completa amovibilità di tutte le opere da realizzare;

Dovrà inoltre essere assicurata la mobilità di tutti i mezzi di pernottamento dei turisti, ad esclusione dei bungalow,

Dovranno essere realizzati tutti gli interventi di mitigazioni previsti dallo studio;

Il progetto dovrà rispondere ai requisiti di cui alla R.G. 27.09.1993 n. 2 'Caratteristiche tecniche dei villaggi turistici e dei campeggi' in attuazione dell'art.7 della L.R. 03.05.1985, n.59 'Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici' con particolare attenzione all'art.17 del R.G. 27.09.1993 n.2;

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 03.05.1985, n.59 'al fine di migliorare la fruibilità generale dei complessi ricettivi' dovranno essere evitate le barriere architettoniche rispondendo ai requisiti della D.G.R. 27.03.2001 n.424 'Normativa barriere architettoniche';

L'opera inoltre dovrà rispondere ai requisiti di cui alla D.G.R.12.12.2000 n. 2546;

L'attuale viabilità interna dovrà prevedere una pavimentazione non polverosa ma dovrà assicurare una continuità con le zone verdi, limitando l'uso delle vetture all'interno degli stalli di soggiorno;

Prima della realizzazione delle opere, gli elaborati di progetto dovranno essere ripresentati presso questo ufficio per la verifica di ottemperanza alle presenti prescrizioni;

ART. 4

Il presente Accordo sarà approvato ed adottato con apposito atto formale dal Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul BURL.

ART. 5

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Civitavecchia – o suo delegato – che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

ART. 6

Poichè l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Civitavecchia entro 30 giorni, pena la decadenza.

Per la Regione Lazio: Il Presidente

Per il Comune di Civitavecchia : Il Sindaco

Roma li

